



# COMUNE DI ANGRI

Provincia di Salerno

Pr.G.0016724/2020 - P- 05/05/2020 11:16:15  
N° PAP-00834-2020

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 05/05/2020 al 20/05/2020

L'incaricato della pubblicazione  
**COSIMO RISPOLI**

**UFFICIO DEL SINDACO**

Angri, data del protocollo

## ORDINANZA SINDACALE

**OGGETTO:** MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – RIAPERTURA CIMITERO COMUNALE.

### IL SINDACO

#### Quale Autorità Sanitaria Locale e di Protezione Civile

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

**VISTA** l'emergenza sanitaria in corso;

**VISTI** gli interventi normativi, anche regionali, diretti a contrastare le ragioni del contagio ed evitarne il diffondersi;

**VISTO**, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.59 del 08.03.2020, "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale";

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del 09.03.2020, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento;

**CONSIDERATI** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del 11.03.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

**VISTO** il Decreto Legge del 17/03/2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**VISTE** le Ordinanze adottate, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e dell'art. 50 del TUOELL, dal Presidente della Giunta Regionale Campania;

**VISTA** la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero della Salute del 17/03/2020 recante disposizioni per i soggetti che rientrano in Italia;

**VISTA** la circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Interno del 22/03/2020;

**VISTO** e **RICHIAMATO** il DPCM 10/04/2020;

**VISTO** e **RICHIAMATO** il DPCM 26/04/2020;

**CONSIDERATA** l'opportunità di attuare più idonee ed efficaci strategie per garantire livelli igienico-sanitari sempre più elevati al fine di ridurre la diffusione del contagio da coronavirus, anche in considerazione dell'assenza di precedenti esperienze in relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19;

**RITENUTO** opportuno porre in essere quanto necessario per una compiuta azione di prevenzione, l'assunzione di ogni misura volta al contenimento del contagio, individuando, pertanto idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio a tutela della salute della collettività ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 833/78;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 39 del 25/04/2020;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 42 del 02/05/2020;

**PRESO ATTO** che il DPCM 10/04/2020 dispone, all'articolo 1, comma 1, lettera i), che: *“l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;*

**RILEVATO** che il DPCM del 26/04/2020, all'articolo 1, comma 1, lettera i) oltre a confermare la previsione di cui al DPCM del 10/04/2020, prevede, in aggiunta, che: *“... sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”;*

**RILEVATO**, in considerazione delle dimensioni del Cimitero Comunale e del numero medio di persone che frequentano quotidianamente lo stesso Cimitero;

## **ORDINA**

per le motivazioni espresse in premessa, che, con decorrenza dal 06 maggio 2020, per sole finalità di culto e per far visita ai propri cari defunti, è consentito l'accesso al cimitero comunale secondo le seguenti modalità:

- **dal lunedì al sabato dalle ore 7:30 alle ore 11:00;**

- i visitatori devono:

1. evitare assembramenti,
2. rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
3. indossare mascherine protettive delle vie respiratorie;

- non è consentito lo svolgimento di cerimonie funebri all'interno del cimitero.

- ordina altresì, alle Congregazioni ed alle Confraternite di effettuare prima dell'apertura, la sanificazione delle aree di pertinenza, quale imprescindibile condizione all'accesso ai relativi spazi e vigilare affinché negli stessi non si verificano assembramenti e che vengano rispettate le distanze di sicurezza e l'uso delle mascherine protettive.

- l'orario delle esumazioni di ufficio secondo il calendario previsto con ordinanza n. 15731 del 27.04.2020 è traslato dalle ore 10:00 alle ore 11:30.

Al fine di garantire l'osservanza della presente ordinanza le associazioni di volontariato svolgeranno attività di monitoraggio e di segnalazione alla Polizia Locale di eventuali criticità o assembramenti, nel qual caso si procederà nuovamente alla chiusura al pubblico del cimitero comunale, mediante nuova ordinanza sindacale.


#### **DISPONE**

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio *on line* dell'Ente;  
- La diffusione della presente Ordinanza a mezzo pubblicazione sul sito internet del Comune;  
- L'invio della presente Ordinanza per gli adempienti di competenza a:  
All'ASL Dipartimento di Prevenzione Distretto 61;  
Alla Prefettura di Salerno;  
Alla Stazione dei Carabinieri di Angri;  
Alla Polizia Locale;

#### **AVVERTE CHE**

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 3.000 come previsto dall'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del provvedimento.

  
Il Sindaco  
Ing. Cosimo Ferraioli